

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1939

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PISICCHIO, GIULIETTI, LAINATI,
TESTONI e GAMBESCIA

(V. Stampato Camera n. 3237)

*approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e
istruzione) della Camera dei deputati il 12 dicembre 2007*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 dicembre 2007*

Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (*personal
computer*) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di
idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (*personal computer*) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dal comma 1 del presente articolo.